



COMUNICATO N. 254/DIV 9 GIUGNO 2023

254/812

“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”

FINAL FOUR SEMIFINALE - PLAY OFF GARE DELL'8 GIUGNO 2023

Si riportano i risultati delle gare di ritorno delle Semifinali Play Off disputate l'8 Giugno 2023:

SEMIFINALE “A”

PESCARA FOGGIA 5-6 d.t.r. (2-2 d.t.s.)

SEMIFINALE “B”

CESENA LECCO 3-6 d.t.r. (0-1 d.t.s.)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARE DELL'8 GIUGNO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali Play Off i sostenitori delle Società Cesena, Foggia, Lecco e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver provocato, a fine gara, durante il deflusso dei tifosi avversari verso l'uscita, tafferugli, lanciando al loro indirizzo un fumogeno e otto bottigliette d'acqua alcune delle quali piene e/o semipiene aperte e/o chiuse così provocando la reazione degli stessi che a loro volta rilanciavano i predetti oggetti verso il Settore Ospiti di provenienza per circa tre minuti, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi sostenitori, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, prima dell'inizio della gara e nel corso della stessa, cinque petardi e una ventina di fumogeni nel recinto di gioco e precisamente sulla pista di atletica;

2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 6° minuto del primo tempo supplementare, una sigaretta elettronica dietro la porta occupata dal portiere della squadra avversaria;

3. nell'aver rilanciato, al termine della gara e precisamente alle ore 23:35, mentre defluivano verso l'uscita, verso i tifosi avversari un fumogeno ancora acceso e otto bottigliette di acqua (alcune delle quali piene e/o semipiene, aperte e/o chiuse) provenienti dalla Tribuna Adriatica occupata dai tifosi avversari medesimi. I predetti tafferugli duravano per circa tre minuti rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 9 Giugno 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani